

dei parlamentari tramavano per screditare i pentiti di Cosa Nostra per il processo Dell'Utri... i due sopra menzionati mi invitavano ad aderire ai loro progetti e mi dicevano pure che una volta usciti avremmo avuto un passaporto per fuggire in Sudamerica e Chiofalo in particolare diceva che doveva vendicare prima un suo figlio ucciso ».

Lo stesso Mercurio viene recentemente sentito il 28 gennaio 1999 precisando tra l'altro che « il Cirfeta cominciò a parlarmi proprio di queste cose, ammettendo esplicitamente la falsità delle sue accuse contro quei collaboratori... Il Cirfeta sosteneva di avere importanti contatti con personaggi di Forza Italia che lo avrebbero agevolato. Diceva sempre che solo aiutando Dell'Utri e scagionandolo dalle accuse dei collaboratori palermitani si poteva riuscire a far tornare al potere gli uomini politici a lui vicini, così ottenendo un buon trattamento per chi gli aveva dato una mano... In particolare, il Cirfeta, per convincermi a calunniare il Cucuzza e il Ferrante mi disse che c'era la possibilità non solo di uscire dal carcere, ma dopo, di avere valige di soldi, passaporti diplomatici e quindi la possibilità di andare all'estero... Mi disse che avremmo potuto organizzare un traffico di cocaina dal Perù (parlò di 500 chilogrammi...); il Chiofalo mi precisò che bisognava accusare i collaboratori palermitani di essersi inventati le dichiarazioni contro Dell'Utri e Berlusconi, sostenendo che questi collaboratori si volevano così vendicare del fatto che Berlusconi aveva fatto capire che sarebbe stato abolito il 41bis e poi non aveva mantenuto la promessa... Anche il Chiofalo era perfettamente consapevole che si trattava di inventarsi accuse fasulle... Tra l'altro Chiofalo diceva che prima di fuggire all'estero voleva vendicarsi dell'uccisione di un suo figlio servendosi di alcune armi che Cirfeta teneva nascoste da qualche parte. Il Mercurio aggiunse che Cirfeta, in più di una occasione gli aveva fatto presente la sua intenzione di evadere qualora gli fosse stato concesso un permesso per motivi familiari. Da quanto

sopra emerge, secondo il GIP, il disegno criminoso portato avanti da Cirfeta e da Chiofalo.

Andando ad esaminare il ruolo rivestito dall'onorevole Dell'Utri il GIP ricorda che fu proprio lui a rivelare di avere avuto contatti diretti con Cirfeta e Chiofalo all'udienza del 22 settembre 1998 nel processo in cui egli è imputato davanti al Tribunale di Palermo.

In particolare, in quella occasione l'onorevole Dell'Utri ricordò che fu il Cirfeta a telefonargli l'anno precedente per la prima volta raccontandogli della « combine » tra Guglielmini, Onorato e Di Carlo. Dell'Utri lamentava le persecuzioni fisiche e morali subite dal Cirfeta dopo che aveva verbalizzato le dichiarazioni di cui sopra. L'onorevole Dell'Utri precisò che altro collaboratore, Pino Chiofalo, gli aveva chiesto un incontro in occasione del parto della moglie, incontro che avvenne ed in occasione del quale il collaborante confermò quanto riferito dal Cirfeta.

La prova della compartecipazione dell'onorevole Dell'Utri nel piano criminoso ordito da Cirfeta e da Chiofalo emergerebbe dal fatto che sull'utenza cellulare intestata alla madre del Cirfeta ed in uso a quest'ultimo risulterebbe il 12 settembre 1997 una chiamata in entrata proveniente dalla Fininvest di Milano.

Il GIP ricorda altresì che il 18 dicembre 1998 Antonio Cariolo aveva riferito: « nei prossimi giorni, il 23 p.v., il Chiofalo uscirà per dieci giorni di permesso, durante il quale periodo egli, secondo quanto da lui anticipato a Pasquale Mercurio, prenderà contatti con personaggi politici a lui vicini ». In funzione di ciò, per verificare se quanto riferito da Cariolo rispondesse a verità la DIA predisponne un accurato dispositivo investigativo finalizzato a svolgere una costante attività di osservazione e di pedinamento del Chiofalo nell'ambito della località protetta, nel comune di Rimini, ove egli raggiungeva il suo nucleo familiare la sera del 23 dicembre 1998. Veniva inoltre sottoposta ad intercettazione telefonica l'utenza cellulare intestata a Fedele Pasqualina ed in uso al Chiofalo medesimo.

Nell'ambito di tale attività venivano intercettate numerose telefonate la prima delle quali il 23 dicembre 1998 alle ore 20.43 tra il medesimo e l'onorevole Marcello Dell'Utri.

Una seconda telefonata è quella del 30 dicembre 1998 ore 9.30 sempre in uscita, come la prima, dall'utenza in uso al Chiofalo verso l'utenza in uso all'onorevole Dell'Utri.

Vengono poi intercettate altre due telefonate rispettivamente delle ore 13.17 in uscita dall'utenza di Chiofalo e diretta sempre a quella dell'onorevole Dell'Utri ed ancora quella delle 13.49 con cui è l'onorevole Dell'Utri a chiamare Chiofalo.

A questo punto Chiofalo e l'onorevole Dell'Utri si incontrano alle ore 13.55 al casello di Rimini Sud, come concordato in una telefonata.

Il Chiofalo scende dalla propria auto si avvicina a quella dell'onorevole Dell'Utri, si salutano con una stretta di mano e quindi dopo pochi minuti le due auto ripartono. L'incontro viene filmato. Alle ore 14.00 viene intercettata una telefonata dall'onorevole Dell'Utri al Chiofalo.

La pattuglia della DIA, avvertita del contenuto di quest'ultima telefonata intercettata, sospende il pedinamento e prosegue l'attività di osservazione intrapresa da altre pattuglie davanti alla casa di Chiofalo, ove vengono viste sopraggiungere le due auto Lancia K da cui scendono i relativi passeggeri. Il Chiofalo entra in un box di pertinenza del proprio appartamento seguito dall'onorevole Dell'Utri, mentre il suo autista rimane nel piazzale.

Dopo una decina di minuti i due escono dal box, si ricongiungono all'autista e proseguono la conversazione nel piazzale antistante il box e la casa. Dopo qualche minuto di conversazione, l'autista apre il cofano posteriore dell'autovettura da lui precedentemente condotta dal quale estrae un involucri di colore chiaro, che consegna al Chiofalo e due sacchetti muniti di manici, e con il Chiofalo sale le scale che dal piazzale del box portano al ballatoio che consente l'accesso agli appartamenti ubicati al primo piano, dove si trova quello del Chiofalo. L'onorevole Dell'Utri rimane in attesa pas-

seggiando per il cortile e solo in questo momento secondo l'ordinanza del GIP, il personale operante avrebbe avuto modo di riconoscere l'onorevole Dell'Utri. Dopo qualche minuto, ridiscesi nel piazzale Chiofalo e l'autista, è Dell'Utri a salire a casa del Chiofalo, accompagnato da quest'ultimo, ove si intrattiene per una decina di minuti. Dopo di che verso le ore 14.55 Dell'Utri sale a bordo della propria auto e con il suo autista si allontana dalla casa di Chiofalo.

Alle ore 15.15 viene intercettata una nuova telefonata fatta da Chiofalo a Dell'Utri.

Essendo caduta la linea alle ore 15.19 egli richiama nuovamente Dell'Utri.

Tutte queste telefonate vengono registrate ed integralmente trascritte nell'ordinanza con cui il GIP ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'onorevole Dell'Utri.

Il Chiofalo fa in seguito altre telefonate (alcune al suo avvocato, altre al dottor Mollace della DDA di Reggio Calabria) nelle quali racconta l'episodio dell'appuntamento con Dell'Utri all'uscita dell'autostrada omettendo del tutto (secondo il GIP) ogni riferimento all'incontro avvenuto presso la propria abitazione anzi, come riportato dal GIP, riferendo una cosa falsa e cioè che egli non ha comunicato a Dell'Utri il luogo della sua residenza protetta e che l'incontro si sarebbe esaurito sul luogo dell'appuntamento in quanto il Chiofalo, non appena resosi conto dell'assenza dell'avvocato, avrebbe fatto presente al Dell'Utri stesso di non essere più disponibile a rendergli alcun tipo di dichiarazione.

Secondo il GIP la reale finalità dell'incontro era ben diversa dall'assunzione da parte della difesa di Dell'Utri delle dichiarazioni a lui favorevoli eventualmente rese da Chiofalo in quanto sia l'uno che l'altro erano ben consapevoli che per la verbalizzazione difensiva sarebbe stata necessaria la presenza del legale la cui presenza non era affatto prevista.

Il GIP segnala infine che dal febbraio 1998 al 13 dicembre 1998 vi sarebbero stati ben 29 contatti telefonici tra Chiofalo e Dell'Utri.

Secondo il GIP gli incontri tra Chiofalo e Dell'Utri sarebbero stati peraltro superiori ai due fino ad oggi noti: il primo, rivelato da Dell'Utri nel corso delle sue dichiarazioni dibattimentali spontanee del 22 settembre 1998 ed il secondo il 31 dicembre 1998. Gli incontri sarebbero stati invece almeno tre dal momento che sia il 21 giugno 1998 sia il 31 agosto 1995 le chiamate in entrata sull'utenza di Chiofalo (in permesso), perché provenienti dall'utenza cellulare dell'onorevole Dell'Utri, impegnano la stessa stazione radio base di quella impegnata dal cellulare in uso al Chiofalo.

Il GIP come elemento giustificativo del provvedimento cautelare adottato nei confronti dell'onorevole Dell'Utri cita il contenuto dell'intervista rilasciata dal medesimo al *Corriere della Sera* allorché, in merito all'incontro con il Chiofalo, riferisce: « mi ha contattato lui. Io ero in autostrada. Rispondo al telefonino mi pare a Forlì Sud. Arrivo in 15-20 minuti e trovo un'auto civetta già lì per pedinarci e fotografarci in modo tanto maldestro che ce ne siamo accorti. In così breve tempo quell'incontro si poteva scoprire solo intercettandomi abusivamente... Io ho cercato subito un avvocato per raccogliere le utilissime parole di quel pentito nella forma dei verbali difensivi. Ma era la vigilia di Natale e non sono riuscito a trovare nessun legale... Ne ho incontrati tanti di pentiti siciliani e non ».

Secondo il GIP « appare evidente il tentativo del Dell'Utri di inquinare le prove: accortosi già il 31 dicembre 1998 che qualcuno aveva visto (e lui pensa filmato) il suo incontro con il Chiofalo e rendendosi ben conto di una tale prova a suo carico, il Dell'Utri, proprio perché non è a conoscenza integrale delle investigazioni condotte, cerca di influenzare, con i notevoli mezzi che ha a disposizione e quindi anche tramite la stampa, eventuali audizioni del Chiofalo o di altri soggetti a conoscenza dei fatti.

Secondo il GIP « va anzitutto ribadito in assoluta adesione a precedenti pronunce della stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere (vedi da ultimo proposta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Giu-

dice del 13 luglio 1999) la piena ed immediata utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti dei soggetti estranei all'istituzione parlamentare, pena la violazione del principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (articolo 3 della Costituzione) e del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 102 della Costituzione), principi ai quali l'articolo 68 citato pone una eccezionale deroga ad esclusiva tutela della funzione parlamentare. Nulla osta, dunque, alla valutazione delle conversazioni intercettate quali elementi indiziari nei confronti del Chiofalo nonché per gli inevitabili collegamenti logici anche nei confronti del Cirfeta.

Il problema della loro utilizzabilità si pone viceversa, con riguardo al Dell'Utri, nei cui confronti è pienamente operativa la garanzia costituzionale di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Ebbene, ritiene questo giudice che vada condiviso il rigoroso orientamento già in precedenza espresso dalla Camera dei Deputati, secondo cui anche nell'ipotesi di comunicazioni indirette, cioè di comunicazioni intercettate su una utenza estranea al membro del Parlamento, in cui uno degli interlocutori sia, per avventura, un parlamentare, è necessaria, ai fini della loro utilizzabilità nei confronti del predetto, l'autorizzazione, inevitabilmente postuma della Camera di appartenenza. È la stessa Camera di appartenenza, infatti che dovrà valutare la rilevanza della comunicazione intercettata rispetto al tema dell'indagine e l'assenza di maliziosità, cioè di modalità elusive della garanzia posta a tutela del parlamentare.

Per tale ragione in attesa della predetta autorizzazione, delle comunicazioni intervenute tra il Dell'Utri ed il Chiofalo non verrà, allo stato, tenuto alcun conto nella valutazione della gravità degli indizi emersi nei confronti del primo.

Diversamente deve, invece, ritenersi con riguardo ai tabulati telefonici. In questo caso, infatti, si tratta di documenti disponibili presso i gestori della rete, che riportano dati statici, privi di contenuto descrittivo o rappresentativo, concernenti l'utenza cui si riferiscono e che in alcun modo

possono interferire con l'esercizio della funzione parlamentare, a cui garanzia è prevista l'autorizzazione in materia di intercettazioni telefoniche. Peraltro, attesa l'ontologica differenza esistente tra l'intercettazione della conversazione telefonica e l'acquisizione del tabulato relativo al traffico telefonico di una utenza, la circostanza che l'articolo 68 della Costituzione, modificato solo nel 1993 nel dettare l'eccezionale deroga ai principi di cui agli articoli 3 e 102 della Costituzione non contempli tra i casi di necessaria autorizzazione, l'acquisizione dei tabulati, pare impedirne l'inclusione per analogia tra le ipotesi garantite.

Infine non appare irrilevante evidenziare che i tabulati acquisiti non riguardano utenze riferibili al Dell'Utri e che i dati in questa sede utilizzati non riguardano contatti tra dette utenze ed utenze intestate al predetto ma soltanto contatti con utenze riferibili alla FININVEST o a società a questa collegate ».

L'On. Dell'Utri nella propria memoria ricorda che poco prima dell'inizio del giudizio che si celebra presso il Tribunale di Palermo egli veniva contattato da tale Cirfeta Cosimo, mai da lui precedentemente conosciuto, il quale qualificatosi come collaboratore di giustizia col nome di copertura « Delfino », gli rendeva noto di essere a conoscenza che taluni collaboratori di giustizia avevano concordato una serie di dichiarazioni da rendere nell'ambito del suo processo e che di ciò aveva già provveduto ad informare le competenti autorità alle quali aveva chiesto di essere sentito.

L'onorevole Dell'Utri prendeva atto della inquietante notizia e ne informava i suoi difensori.

Successivamente il predetto Cirfeta lo contattava nuovamente: questa volta con il suo vero nome.

Gli confermava le precedenti notizie riferitegli e, da parte sua, lo invitò ad ufficializzare all'A.G. quanto a sua conoscenza.

Il Cirfeta gli disse di averlo già fatto, come d'altra parte aveva avuto modo di dirgli in occasione della prima telefonata, e di attendere di essere sentito.

A questo punto, poiché il Cirfeta era comunque a conoscenza di fatti e circostanze che avevano sicura refluenza nell'ambito del procedimento penale che poco dopo sarebbe iniziato presso il Tribunale di Palermo, l'onorevole Dell'Utri lo indicava nella sua lista testimoniale che, come è noto, va depositata sette giorni prima dell'inizio del dibattimento.

Non deve sfuggire la circostanza che oltre al nome del Cirfeta Cosimo la difesa dell'onorevole Dell'Utri specificava i capitoli della prova e cioè la circostanza di fatto oggetto dell'escussione dibattimentale.

L'onorevole Dell'Utri si dice convinto che proprio da tale momento i PP.MM. di Palermo abbiano scatenato una serie di attività volte a delegittimare le dichiarazioni del Cirfeta che, attraverso il sopra indicato articolato di prova, conoscevano nel dettaglio.

Ciò facevano i PP.MM. aprendo un processo parallelo e segreto e del tutto disgiunto da quello del Tribunale di Palermo.

L'onorevole Dell'Utri ritiene anche che da tale attività abnorme ed occulta sia derivato un inquinamento della prova, per il quale invece e per un tragico paradosso egli viene chiamato a rispondere, solo perché non dispone della forza intimidatoria utilizzata dal « temibile ordigno giudiziario che ha deciso di colpirlo ».

Quello che intende precisare l'onorevole Dell'Utri è che la sua attività si è semplicemente e correttamente concretizzata nella indicazione della fonte testimoniale al suo giudice naturale (il Tribunale di Palermo) per dar modo a questi di apprezzare il significato delle indicazioni del Cirfeta e valutarne la attendibilità intrinseca ed esterna.

L'onorevole Dell'Utri non può sapere se il Cirfeta gli abbia riferito notizie vere o fasulle né se il suo atteggiamento potesse costituire un tranello nei suoi confronti, anche se è intimamente convinto della loro veridicità.

Questa è comunque materia che compete al Giudice.

All'onorevole Dell'Utri correva solo l'obbligo, una volta apprese notizie utili alla sua difesa, di indicare il Cirfeta nella sua

lista testimoniale, rappresentando al Tribunale le circostanze sulle quali avrebbe dovuto riferire.

È, comunque, certo che proprio attraverso le precise indicazioni del Cirfeta si è saputo che alcuni collaboratori, indicati dall'accusa nell'ambito del suo processo, si incontravano e pranzavano assieme mentre erano sottoposti a « programma di protezione » e rendevano le loro sovrapponibili dichiarazioni in diversi giudizi.

In questo senso sono le dichiarazioni dibattimentali rese, nell'ambito del processo che lo vede imputato, da Di Carlo F. e Onorato F..

Va anche precisato che successivamente alla indicazione del Cirfeta nella sua lista testimoniale, l'onorevole Dell'Utri veniva a conoscenza che lo stesso era stato oggetto di notevoli maltrattamenti nell'ambito della struttura carceraria ove era ristretto e che era stata arrestata anche la madre.

L'onorevole Dell'Utri venne ancora a sapere che il Cirfeta era stato minacciato, picchiato ed invitato a ritrattare le notizie che aveva già comunicato alle varie autorità giudiziarie.

Proprio a motivo delle vessazioni e delle ulteriori pressioni cui era sottoposto il Cirfeta, l'onorevole Dell'Utri denunciò nella sede istituzionale più appropriata e quindi nell'ambito del suo processo dibattimentale tale preoccupante situazione, chiedendo più volte, a mezzo dei suoi difensori, la anticipazione dell'audizione del Cirfeta, proprio per evitare che lo stesso potesse subire ulteriori coartazioni della sua volontà.

È sintomatico che i PP.MM. abbiano decisamente negato il loro consenso alla anticipazione dell'audizione del Cirfeta.

Il Tribunale rigettava pertanto la richiesta anticipazione di prova.

Il descritto atteggiamento dei PP.MM. era ad avviso dell'onorevole Dell'Utri evidentemente nutrito da due ordini di motivazione:

1. la prima costituita dalla esigenza di proseguire in un processo parallelo e segreto l'attività di discredito posta in essere da altri collaboratori di giustizia nei con-

fronti del Cirfeta, per giungere poi alla richiesta di emissione di ordinanza custodiale per il reato di calunnia;

2. la seconda costituita dalla preordinata scelta di sottrarre al giudice naturale del dibattimento la valutazione di una prova da lui tempestivamente indicata ed affidata alla loro cognizione.

L'intendimento dei PP.MM. sarebbe ulteriormente avvalorato dalla circostanza che gli stessi in un primo tempo depositarono alcuni atti integrativi di indagine nell'ambito del processo dibattimentale, come era giuridicamente logico e corretto, per poi invece aprire una inchiesta parallela col fine di sottrarre sia alla difesa ma, soprattutto, al Tribunale gli ulteriori sviluppi che la vicenda Cirfeta aveva determinato.

Nelle more delle sue pressanti richieste rivolte al Tribunale di anticipazione dell'audizione del Cirfeta che l'onorevole Dell'Utri non ha mai visto né incontrato, il parlamentare veniva contattato da altro collaboratore di giustizia, tale Chiofalo Giuseppe.

Costui lo chiamò all'utenza telefonica del suo ufficio di Milano dicendogli che era amico del Cirfeta e che aveva delle notizie importanti da riferirgli.

Lo stesso quindi gli chiese espressamente di incontrarlo, giacché in quel periodo si trovava in permesso, dovendo rientrare nel carcere di Paliano ove era detenuto assieme al Cirfeta. In assenza dei suoi avvocati per le ferie natalizie, l'onorevole Dell'Utri decise di incontrarlo personalmente, visto che non sarebbe stato possibile farlo successivamente.

In tale occasione il Chiofalo gli confermò le vessazioni subite in carcere dal Cirfeta, violenze che il parlamentare ritenne di denunciare mediante dichiarazioni spontanee che rese nell'ambito del suo processo dibattimentale.

Nel gennaio del 1999, sempre nell'ambito del suo processo a Palermo, l'onorevole Dell'Utri segnalò al Tribunale la circostanza di essere stato pedinato ed intercettato in un incontro che nel dicembre 1998 aveva avuto con il predetto Chiofalo.

Chiese altresì in quella occasione al Tribunale di inviare copia delle sue dichiarazioni spontanee al Presidente della Camera dei Deputati cui appartiene.

L'onorevole Dell'Utri ha ribadito di aver ritenuto sempre assolutamente legittima la sua attività di ricerca della prova a discarico che ha posto in essere accettando i contatti telefonici col Cirfeta e gli incontri personali con il Chiofalo.

Già all'udienza del 22 settembre 1998 l'onorevole Dell'Utri rendeva noto al Tribunale di Palermo sia il suo incontro col Chiofalo, sia le vessazioni di ogni tipo cui era sottoposto il Cirfeta e ne chiedeva quindi, attraverso i suoi difensori, come già detto, la tempestiva audizione.

È utile sottolineare che l'onorevole Dell'Utri ed i suoi difensori abbiano demandato al Tribunale la verifica della veridicità delle affermazioni del Chiofalo e del Cirfeta segnalando la necessità di anticiparne l'audizione al fine di rendere più genuina l'acquisizione della fonte di prova.

L'onorevole Dell'Utri deve purtroppo constatare che senza il perentorio diniego dei PP.MM. di Palermo a consentire all'anticipata audizione di questi suoi due testi a discolpa, oggi non dovrebbe difendersi da una grave, pretestuosa e gratuita accusa di calunnia.

Ed è proprio nell'atteggiamento dei PP.MM. di Palermo, che hanno indagato, all'insaputa del Tribunale e della difesa, nei confronti di un suo teste, che sarebbe ulteriormente ravvisabile l'intento persecutorio nei suoi confronti.

Il disegno dei PP.MM. precedenti sarebbe fin troppo chiaro.

Essi hanno chiesto ed ottenuto l'emissione di un provvedimento custodiale nei suoi confronti che scaturiva da un'indagine da essi gestita e che andava invece affidata alla valutazione del Tribunale e alle sue determinazioni.

Lo si accusa di avere addirittura concertato, unitamente al Cirfeta ed al Chiofalo, un piano per la destabilizzazione dei collaboratori di giustizia e di essere stato perfettamente consapevole delle presunte mendaci dichiarazioni del Cirfeta e del Chiofalo nei confronti di altri collaboranti.

L'onorevole Dell'Utri non ha mai dichiarato che quanto da loro riferitogli corrispondesse a verità; questo è un problema che ha demandato alla valutazione del Tribunale, limitandosi ad indicare nella sua « lista testi », i nomi delle persone che potevano rendere dichiarazioni utili alla sua difesa e affidando, alla esclusiva valutazione del Tribunale il contenuto delle loro deposizioni.

L'onorevole Dell'Utri sottolinea anche che le persone che lo hanno contattato si erano assolutamente dissociate dalle associazioni criminali, che prestavano da tempo la loro collaborazione alle varie autorità giudiziarie, che rientravano nello speciale programma di protezione previsto dalla legislazione premiale sui collaboranti e che avevano altresì consentito, attraverso le proprie dichiarazioni utilizzate dai vari PP.MM., la pronuncia di pesantissime condanne nei confronti di centinaia di criminali.

E tutto questo nelle indagini che i PP.MM. hanno svolto nei suoi confronti non viene assolutamente evidenziato; è stato, anzi, dimenticato; il Cirfeta ed il Chiofalo, solo perché divenuti testi a sua discolpa, sono divenuti improvvisamente i peggiori criminali venendo dipinti come drogati, prezzolati e calunniatori; mentre, al contrario, la posizione del Di Carlo, del Guglielmini e dell'Onorato viene esaltata come se gli stessi fossero depositari del vero.

Nessuna indagine sarebbe stata svolta per verificare l'esistenza di eventuali riscontri alle dichiarazioni del Cirfeta, nonostante le molteplici circostanze riferite e quindi agevolmente verificabili. Il Cirfeta nella audizione del 21 gennaio 1999, avvenuta presso la Casa di reclusione di Paliano da parte della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Mafia, ha riferito della esistenza di un biglietto scritto dal collaborante Vito Lo Forte a Francesco Onorato e portato su suo incarico a Rebibbia da altro detenuto a nome Masecchia Mario, proveniente dal carcere di Prato, dove si trovava il Lo Forte, biglietto contenente l'invito a concordare accuse ai danni dell'onorevole Dell'Utri. Tale scritto

in realtà risulterebbe pervenuto al Comandante degli agenti di custodia. Fino ad oggi non è stata svolta alcuna indagine per accertare la veridicità di dichiarazioni riscontrabili oggettivamente.

In realtà la Procura di Palermo ed il GIP Scaduto avrebbe ritenuto di dare esclusivo credito alle accuse di collaboranti che avrebbero dovuto essere valutati con estremo rigore, considerato che il Di Carlo risulta rinviato a giudizio proprio dal medesimo Ufficio GIP di Palermo per il delitto di calunnia ai danni del dottor Niccolò Nicolosi per un presunto sostegno mafioso di Saro Riccobono e Michele Micalizzi nella campagna elettorale del 1981, con procedimento fissato per l'udienza del 21 ottobre 1999 davanti alla Seconda Sezione penale del Tribunale di Palermo.

Il rinvio a giudizio nei confronti del Di Carlo sarebbe avvenuto nonostante una sospetta richiesta di archiviazione della Procura di Palermo a firma di Domenico Gozzo, uno degli autori della richiesta di arresto a carico dell'onorevole Dell'Utri.

L'Onorato, a sua volta, è stato qualificato come inattendibile in un recente procedimento tenutosi in primo grado presso la Corte d'Assise di Milano, con sentenza del 2 settembre 1997, n. 20/97, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello il 23 luglio 1998 con decisione n. 21/98, relativo all'omicidio del gioielliere Mario Malusardi.

L'ordinanza di custodia di cui si discute rappresenta, secondo l'onorevole Dell'Utri, pertanto l'amaro ed inaccettabile prezzo da lui pagato per aver avuto la presunzione di ritenere un suo preciso diritto, quello di difendersi.

Non interessa più di tanto in questa sede addentrarci sulle valutazioni, da taluno ritenute improprie, espresse dal G.I.P. in ordine alle possibili modifiche legislative dell'articolo 192 c.p.p. che vivaci polemiche hanno suscitato anche all'interno del Parlamento, in funzione di un possibile sconfinamento del GIP medesimo nelle prerogative del potere legislativo.

Ci interessa invece, eccome, evidenziare che il GIP dopo avere integralmente trascritto nella propria ordinanza tutte le telefonate intercettate tra il Chiofalo e

l'onorevole Dell'Utri, dopo averle puntualmente commentate e valorizzate per evidenziare il comune intento criminoso, ha poi ritenuto di non poterle utilizzare ai fini della richiesta cautelare mancando l'autorizzazione, seppure postuma, di questa Camera.

Occorre mettere subito in chiaro che le intercettazioni non sono avvenute incidentalmente ed in maniera casuale ma in funzione di un preciso piano preordinato in precedenza, con il quale si è inteso intercettare l'onorevole Dell'Utri, mettendo sotto controllo l'utenza del Chiofalo. E si è continuato dopo la prima, la seconda, la terza fino all'ultima telefonata intercorsa tra i medesimi. Siamo quindi in presenza di una evidenzissima « maliziosità » con cui si è elusa una garanzia costituzionalmente posta a tutela del parlamentare. È a nostro avviso altresì, come già detto, particolarmente inquietante che il GIP, ben consapevole della giuridica non utilizzabilità delle suddette intercettazioni, le abbia però volutamente ed integralmente trascritte nella propria ordinanza commentandole ad una ad una per supportare surrettiziamente la tesi accusatoria.

Ben più grave quindi, per quel che ci interessa, appare tale comportamento rispetto alla da più parti lamentata « invasione di campo » effettuata in riferimento alle possibili modifiche dell'articolo 192 c.p.p. da parte del Parlamento.

La Camera non dovrà tenere in alcun conto le suddette trascrizioni ma i deputati le avranno prima lette ed inevitabilmente considerate. Ci sembra questo un fatto estremamente lesivo delle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione il cui dettato è stato nella specie davvero irriso e calpestato.

Per quanto riguarda poi la utilizzabilità o meno dei tabulati telefonici, il diritto alla riservatezza del parlamentare è tutelato dall'ultimo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che prevede l'autorizzazione alla intercettazione di conversazioni e tale principio vale anche per i tabulati riportanti le conversazioni medesime, in quanto da essi si possono

agevolmente individuare le persone che hanno rapporti telefonici con i parlamentari. Né varrebbe la considerazione del GIP secondo cui i tabulati non si riferirebbero tutti ad utenze proprie dell'onorevole Dell'Utri quando, lo stesso GIP, nel dare valenza ad essi, li collega espressamente al suddetto parlamentare. È quindi il GIP che riconosce che con i tabulati in argomento vuole supportare la tesi accusatoria in ordine alle intervenute telefonate tra i due coindagati nel contesto del noto disegno criminoso tra gli stessi da tempo in essere.

Tale questione è già stata peraltro affrontata nella seduta della Camera del 16 luglio 1998 allorché si discuteva sulla domanda di autorizzazione all'arresto del deputato Giudice.

In tale occasione l'onorevole La Russa, in merito all'acquisizione dei tabulati del telefono del predetto parlamentare, disse: «...la questione non attiene più soltanto all'onorevole Giudice ma a tutti noi. Con la stessa forza pertanto io dico che dobbiamo respingere questa richiesta perché se è vero che quei tabulati potrebbero in teoria — ma solo in teoria perché la richiesta è formulata senza quella acquisizione — essere in qualche modo forse utili per vedere chi telefonasse al parlamentare, è altrettanto vero e pacifico che la violazione dello spirito dell'articolo 68 della Costituzione, consentendo l'acquisizione del tabulato di un parlamentare e facendo venir meno la riservatezza dei rapporti politici di un componente del Parlamento, aprirebbe la strada ad una interpretazione dell'articolo 68 contraria alle sue ragioni di esistere ed al suo spirito. Per queste ragioni concludo dichiarando che voteremo contro (...) l'autorizzazione alla acquisizione del tabulato del suo telefono personale».

Da quanto sopra emerge che riguardo ai tabulati telefonici, per quanto riguarda il caso dell'onorevole Giudice, l'autorità giudiziaria chiese alla Camera l'autorizzazione al relativo utilizzo. Analoga richiesta fu effettuata per l'acquisizione dei tabulati telefonici nei confronti del deputato Scoca nella sua qualità di persona offesa in un procedimento penale.

Se, quindi, in tali casi fu chiesta l'autorizzazione, analogamente si sarebbe dovuto procedere per il caso dell'onorevole Dell'Utri.

A nostro avviso l'onorevole Dell'Utri per quanto concerne il capo «C» ha operato per verificare ed acquisire legittimamente prove a suo favore.

Tutto qui e null'altro. I predetti indizi a suo carico sono quindi di solare inconsistenza e frutto di un teorema costruito a tavolino ma lontano dalla realtà.

Fumus persecutionis.

Secondo la prospettazione dell'onorevole Dell'Utri, la nozione di *fumus persecutionis*, che costituirebbe il presupposto per la negazione dell'autorizzazione a procedere all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, non va confusa con la vera e propria esistenza di condotte conclamate poste in essere dall'autorità giudiziaria nei confronti di un parlamentare e dirette a colpirne la funzione.

Adottando una simile interpretazione restrittiva si finirebbe per negare di fatto al Parlamento l'esercizio della fondamentale funzione autorizzatoria ex articolo 68 della Costituzione.

Si consideri infatti che:

a) il Parlamento non dispone di poteri accertativi o istruttori per verificare l'effettiva commissione da parte dell'autorità giudiziaria di azioni persecutorie nei confronti di un parlamentare;

b) il singolo parlamentare colpito dalla misura coercitiva, non può comunque disporre in proprio di poteri o strumenti idonei a dimostrare il compimento di tali azioni;

c) il singolo parlamentare ha esclusivamente la facoltà di denunciare una persecuzione giudiziaria eventualmente posta in essere nei suoi confronti (circostanza che si assume avvenuta nel caso concreto, considerato che lo stesso onorevole Dell'Utri ha denunciato nelle sedi giudiziarie competenti una serie di abusi commessi ai

suoi danni attraverso l'uso indiscriminato di « pentiti » e « testi » compiacenti), inevitabilmente rimettendo l'accertamento dei fatti denunciati alla stessa magistratura e cioè allo stesso organismo che ne potrebbe risultare l'autore e in ogni caso rinviando molto nel tempo l'accertamento stesso, considerate le interminabili scadenze temporali nelle quali solitamente si snodano i percorsi giudiziari della magistratura ordinaria;

d) il Parlamento non potrebbe comunque diventare « giudice dei giudici », impegnandosi nella verifica di fatti illeciti eventualmente commessi ai danni di un parlamentare;

e) l'autorità giudiziaria che avesse effettivamente agito a fini persecutori nei confronti di un parlamentare, certamente eviterebbe di inserire le prove di una simile condotta nel testo dell'ordinanza sottoposta all'autorizzazione del Parlamento e negli atti a questo inviati.

In senso giuridico il termine *fumus* indicherebbe la mera « possibilità », fondamento del semplice « sospetto », e si distinguerebbe nettamente dal concetto di « probabilità », fondamento viceversa della prova logica o indiziaria.

Così, mentre il « sospetto » nasce da un'ipotesi, da una ragionevole congettura relativamente al possibile verificarsi di un evento, l'« indizio » come prova indiretta, scaturisce da uno o più circostanze di fatto accertate e ritenute vere, poste a base di un ragionamento dimostrativo di tipo induttivo.

Dalle considerazioni prospettate emergerebbe che in sede di valutazione del c.d. *fumus persecutionis* il Parlamento non deve « giudicare » i giudici precedenti, né quindi deve acquisire e valutare le prove indiziarie dell'eventuale persecuzione posta in essere nei confronti del parlamentare, ma semplicemente verificare, in base alla lettura degli atti, la sussistenza di un « rischio », anche minimo, che al parlamentare sottoposto a procedimento sia riservato un trattamento giudiziario anomalo, tale cioè da indurre a ritenere la

possibile volontà di colpirne le funzioni e le attività politiche.

In conclusione, il Parlamento dovrebbe semplicemente formulare un giudizio di « possibilità » desunto da « indici » significativi circa la possibile strumentalizzazione delle funzioni giudiziarie ai danni di un parlamentare.

Il « caso Dell'Utri », caratterizzato persino dalla ostentata « personalizzazione » dell'ufficio da parte del giudice che ha disposto la carcerazione cautelare, apparirebbe fortemente sintomatico dell'uso anomalo delle funzioni giudiziarie ai danni di un parlamentare colpito non solo « in proprio » ma anche in quanto esponente di un intero movimento politico.

Violazione del segreto investigativo. Risulterebbe dimostrato da una serie di articoli giornalistici depositati dall'onorevole Dell'Utri che la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto è stata integralmente divulgata presso le principali testate giornalistiche nazionali ad evidenti fini di spettacolarizzazione dell'intervento dell'autorità giudiziaria palermitana. Ultimo episodio, aggiungiamo noi, sarebbe quello della pubblicazione, da parte di numerosi quotidiani, di documenti inviati alla Giunta da parte della Procura di Palermo prima che il 6 aprile 1999 i componenti della Giunta medesima potessero esaminarli.

La divulgazione mediatica di atti di indagine coperti dal più stretto segreto investigativo e persino del provvedimento di arresto (per definizione segreto) che configurerebbe reati gravissimi, tra i quali il delitto *ex* articolo 326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio, punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni), risalirebbe non solo all'Ufficio della Procura palermitana, ma addirittura allo stesso Ufficio GIP, come riferito in un articolo apparso sul quotidiano « La Repubblica », nel quale si dà conto che le dettagliate informazioni illecitamente propalate sarebbero provenute da tale ufficio.

Si consideri inoltre che il GIP che oggi richiede la carcerazione avrebbe respinto l'istanza dei difensori dell'onorevole Dell'Utri di avere accesso agli atti che *ex* articolo 293 c.p.p. hanno costituito il fon-

damento dell'intervenuto provvedimento di carcerazione cautelare.

Si sarebbe realizzato così un tragico paradosso, sintomatico della non imparzialità e dell'intenzione extragiudiziaria del giudice procedente, il quale, da un lato, ha voluto o consentito colposamente l'illecita propalazione mediatica ai danni dell'onorevole Dell'Utri di atti di indagine coperti dal segreto investigativo, e poi dall'altro ha vietato al medesimo deputato e ai suoi difensori di prendere visione di quegli stessi atti, incorrendo nella macroscopica negazione del diritto di difesa, riconosciuto come inviolabile dall'articolo 24 Cost. in ogni « stato » del « procedimento » e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che garantisce all'imputato il diritto di conoscere tutti gli elementi sulla base dei quali è stata formulata l'accusa elevata nei suoi confronti.

Sintomo preoccupante dell'anomalia giudiziaria che ha investito l'onorevole Dell'Utri risulterebbe dunque la condotta del giudice Scaduto che ha sottratto alla legittima conoscenza del parlamentare gli stessi atti che invece ha illegittimamente consegnato (o lasciato per colpevole negligenza che venissero consegnati) alla stampa.

Sotto altro aspetto, si consideri che la campagna mediatica avvenuta contro l'onorevole Dell'Utri sarebbe stata resa possibile (prima e dopo l'invio alla Camera dei Deputati dell'ordinanza custodiale) esclusivamente grazie alle illecite propalazioni provenute dagli uffici giudiziari palermitani procedenti.

Ciò significherebbe che i magistrati palermitani procedenti, poiché non avrebbero potuto ignorare gli effetti devastanti della citata campagna mediatica, evidentemente ne hanno voluto la realizzazione; il che automaticamente dimostrerebbe che il fine dell'azione giudiziaria inscenata nei confronti dell'onorevole Dell'Utri sarebbe quanto meno in parte, di natura extragiuridica.

Una simile « inconfutabile conclusione » sarebbe ulteriormente dimostrata dall'inerzia assoluta che la Procura palermitana ha mostrato e mostra tuttora in ordine alla procedibilità per il già segnalato

delitto di rivelazione di segreti d'ufficio ex articolo 326 c.p.: trattandosi di delitto procedibile d'ufficio e stante il principio, di rango persino costituzionale, di obbligatorietà dell'azione penale, la Procura di Palermo avrebbe dovuto procedere ad indagini immediate per accertare gli autori delle illecite propalazioni; l'assenza di un simile doveroso intervento dimostrerebbe allora, ulteriormente, l'esistenza di un concorso nel grave delitto, sia pure per colpevole negligenza, nella custodia di atti riservatissimi.

Il GIP difende il sistema di gestione dei pentiti. Con frasi dallo sfondo apocalittico, del tutto inconsuete per un giudice, il GIP palermitano accusa l'onorevole Dell'Utri di « destabilizzare l'intero sistema normativo in materia di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, tentando di metterlo in crisi dal suo interno ».

L'accusa si snoda nei seguenti passaggi:

a) l'onorevole Dell'Utri avrebbe concordato con due « collaboranti » una serie di dichiarazioni false e calunniose per screditare altri « collaboranti » utilizzati contro di lui dalla Procura di Palermo legati ad un « obbligo di verità » in forza di un « contratto con lo Stato »;

b) la condotta « eversiva » del sistema repressivo fondato sulla gestione dei « pentiti » attribuita all'onorevole Dell'Utri sarebbe condivisa anche da altri parlamentari dello stesso orientamento politico che avrebbero avuto colloqui in carcere con i « collaboranti » da lui contattati e dall'intero movimento politico di « Forza Italia », espressione politica della mafia che avrebbe cambiato la strategia della lotta allo Stato, decidendo di colpire quest'ultimo dall'interno, destabilizzandone le leggi;

c) in particolare l'onorevole Dell'Utri e il movimento politico cui appartiene, solleciterebbero, in Parlamento, in perfetta sintonia con i più pericolosi ambienti criminali mafiosi, la modifica dell'articolo 192 c.p.p., una sorta di architrave della lotta alla mafia, fonte dell'indiscutibile principio, presentato come « articolo di

fede », della « convergenza del molteplice » (espressione criptica che allude all'ammissibilità in sede di valutazione delle accuse dei pentiti di mafia del pericolosissimo criterio dei « riscontro incrociato »);

d) i recenti interventi parlamentari a sostegno della modifica legislativa dell'articolo 192 c.p.p. costituirebbero la prova che l'onorevole Dell'Utri e il movimento politico agirebbero come complici delle organizzazioni criminali mafiose;

e) qualsiasi intervento dell'onorevole Dell'Utri per sapere se alcuni pentiti di mafia, molti dei quali già dichiarati con sentenze irrevocabili calunniatori o delinquenti abituali, abbiano concordato false accuse nei suoi confronti, compresi i contatti con persone già indicate come suoi testimoni nel dibattimento pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, sarebbe automaticamente un tentativo di « inquinamento » della prova poiché ciò che sostengono i pentiti utilizzati dalla Procura di Palermo sarebbe per definizione vero ed indiscutibile.

I passaggi dell'inquietante ragionamento del GIP, così definito dall'onorevole Dell'Utri, si commenterebbero da soli, denotando gravissimi travalicamenti dalla funzione giurisdizionale, fino all'aggressione sconsiderata delle prerogative dei singoli parlamentari e del Parlamento nel suo insieme.

La stessa descrizione del rapporto tra « pentito » di mafia e autorità statale, presentata dal GIP, dimostrerebbe non solo una grave ignoranza di concetti giuridici elementari, ma l'esistenza di un pregiudizio accusatorio del tutto incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Citare l'« obbligo di verità » in capo a soggetti che in quanto indagati o imputati di reati connessi o collegati, *ex* articolo 210 c.p.p., per definizione non assumono alcun obbligo di dire la verità, ed indicare come fonte di tale inesistente obbligo un « contratto con lo Stato » che presuppone invece il pagamento da parte di organismi controllati dalla Procura palermitana di compensi miliardari o di altri benefici rilevan-

tissimi (compresa l'impunità rispetto a gravissimi delitti commessi) in cambio di dichiarazioni « utili » alle indagini, significherebbe infatti occultare con artifici dialettici la realtà delle cose e che cioè i « pentiti » utilizzati dalla Procura di Palermo, tutti pericolosissimi assassini e smentiti in numerose occasioni giudiziarie, potrebbero essere dei perfidi e prezzolati calunniatori indotti a mentire per convenienza.

Sul punto sarebbe sufficiente osservare che l'ipotesi che i « pentiti » di mafia utilizzati dalla Procura di Palermo abbiano potuto concordare una gigantesca calunnia ai danni dell'onorevole Dell'Utri, non solo è prospettabile, ma risulterebbe addirittura confermata da una serie di indiscutibili dati oggettivi.

Se dunque l'autorità giudiziaria palermitana ha artificiosamente eliminato una simile prospettiva, evitando le indagini che potessero smentire i nuovi « oracoli » della giustizia palermitana e occultando dati di fatto decisivi, come ad esempio alcune sentenze irrevocabili che hanno qualificato tali persone come assassini, calunniatori e delinquenti abituali, ciò significherebbe che un « sospetto » di gravi irregolarità commesse nei confronti dell'onorevole Dell'Utri e quindi l'esistenza del « *fumus persecutionis* », non potrebbero essere negati da nessuna persona di buon senso.

Per definizione « politici » apparirebbero gli inquietanti argomenti del giudice Scaduto diretti a censurare l'attività parlamentare dell'onorevole Dell'Utri, di altri parlamentari e di un intero movimento politico.

Nel momento in cui un giudice della Repubblica, esorbitando dalle proprie funzioni, si spinge sino al giudizio politico, peraltro rozzo e gravemente errato, nei confronti di una parte del Parlamento o di alcuni suoi membri, espressamente affermando che determinate attività politiche siano poste in essere in favore di pericolose organizzazioni criminali, si realizzerebbe per l'On. Dell'Utri un turbamento delle funzioni parlamentari che per definizione devono essere libere, non potendo soffrire

alcun condizionamento da parte di altri poteri dello Stato.

Lette in senso politico le pesanti affermazioni del giudice Scaduto suonerebbero come un'intimidazione al Parlamento e ai singoli parlamentari da parte di un rappresentante di un apparato giudiziario che dispone di fortissimi e penetranti poteri coercitivi, come quello appunto della privazione della libertà personale, al fine di impedire le attività politiche e parlamentari ritenute sgradite.

Quanto al merito dell'accorata difesa dell'articolo 192 codice di procedura penale sarebbe sufficiente ricordare che l'attuale formulazione normativa, consentendo lo scempio del « riscontro incrociato » e che cioè le dichiarazioni concertate tra due o più « pentiti » di mafia assurgano *ipso jure* al rango di prova, costituirebbe il viatico dei più gravi abusi giudiziari degli ultimi anni, come risulta da una qualunque rassegna di cronaca giudiziaria.

Anticipazione del rinvio a giudizio. Un'ulteriore dimostrazione della non imparzialità del giudice Scaduto si ricaverebbe da una frase contenuta nell'ordinanza di carcerazione cautelare, con la quale si allude al rinvio a giudizio dell'onorevole Dell'Utri.

Saremmo di fronte ad un'anticipazione di giudizio che tradisce l'intenzione del giudice di disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, a prescindere dall'esercizio del diritto di difesa, considerato nullo al punto da essere omesso.

Il giudice, infatti, trascurerebbe che prima della chiusura delle indagini preliminari potrebbe essere chiamato ad emettere un provvedimento di archiviazione e che comunque, prima di disporre il rinvio a giudizio, dell'onorevole Dell'Utri dovrà valutare in sede di udienza preliminare, nel contraddittorio tra le parti, la fondatezza dell'imputazione, emettendo, se del caso, sentenza di non luogo a procedere. La decisione sarebbe già presa: sarò rinviato a giudizio e così, finalmente, il procedimento attualmente pendente in sede di indagini preliminari potrà riunirsi a quello pendente in dibattimento dinanzi al Tribunale di Palermo.

È indubitabile che la « parzialità » e la mancanza di serenità del giudice procedente sarebbero sintomi inequivocabili di un insolito accanimento giudiziario.

L'utilizzo dei tabulati telefonici riportanti il traffico anche dell'onorevole Dell'Utri senza la preventiva autorizzazione della Camera.

L'imputato deve essere arrestato. È documentato che all'indomani della fuga di notizie concernenti l'imminente arresto, la difesa dell'onorevole Dell'Utri si attivò tempestivamente, comunicando alla Procura di Palermo la sua disponibilità per un interrogatorio immediato che poteva servire per spiegare i fatti e scongiurare un devastante provvedimento.

Eppure, la Procura di Palermo ha totalmente trascurato la citata disponibilità per rendere interrogatorio, procedendo a richiedere il suo arresto.

Un simile spaccato di arroganza giudiziaria dimostrerebbe che lo scopo dell'autorità procedente non doveva essere quello di accertare i fatti, (essendo a tal fine ben più proficuo l'interrogatorio dell'imputato che sa in ogni caso quanto basta per risolvere il procedimento), quanto piuttosto il compimento di un atto eclatante e dimostrativo, quale appunto l'arresto di un parlamentare, compiuto per evidenti finalità extragiudiziarie.

Il fatto è più grave se l'autore è divenuto parlamentare dopo averlo commesso. Nel commentare uno degli addebiti all'onorevole Dell'Utri, il giudice Scaduto giunge ad affermare che il fatto di reato sarebbe reso grave dalla circostanza che egli è divenuto parlamentare.

Si tratterebbe di una considerazione non solo totalmente errata in diritto posto che la gravità del reato non può avere nulla a che vedere con la qualifica personale dell'agente acquisita successivamente alla data del presunto reato, ma rivelatrice dell'intenzione del giudice di colpire l'onorevole Dell'Utri in quanto parlamentare: il riferimento alla gravità del fatto legata alla qualifica postuma del suo autore serve cioè a colpire quest'ultimo in funzione dell'acquisto di tale qualifica. Nel caso di specie l'onorevole Dell'Utri doveva essere colpito

perché divenuto parlamentare. Viene così direttamente colpita la funzione di parlamentare. Il « *fumus persecutionis* » sarebbe evidente.

Violazione del principio del giudice naturale: il mostro giudiziario « bicefalo » che si sarebbe scagliato contro l'onorevole

Dell'Utri costituito dal binomio P.M.-GIP, si sarebbe arbitrariamente autoattribuito la competenza territoriale-funzionale per fatti spettanti ad altre autorità giudiziarie, in base ad un vero e proprio artificio processuale.

In pratica anche se i fatti contestatigli fossero avvenuti in luoghi diversi da Palermo, tuttavia la competenza spetterebbe al binomio P.M.-GIP di tale luogo per connessione con altri fatti in relazione ai quali l'onorevole Dell'Utri è attualmente imputato dinanzi al Tribunale di Palermo.

Dunque il capo di imputazione di un processo già giunto alla fase dibattimentale eserciterebbe forza attrattiva rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento.

Singularmente la detta attrazione di competenza è stata ritenuta valida soltanto ai fini territoriali e non anche funzionali, giacché competente ad emettere la misura cautelare sarebbe stato un organo diverso dal binomio P.M.-GIP e cioè il Tribunale di Palermo cui spetterebbe, come « giudice precedente », il potere-dovere di applicare una misura cautelare in presenza di un rischio di inquinamento della prova quale quello contestato con l'accusa di avere cercato di concordare versioni di comodo con due « collaboranti » già indicati nella lista testimoniale presentata dall'On. Dell'Utri per il dibattimento.

Insomma, attraverso il « sapiente » e « spregiudicato » uso di perverse alchimie procedurali P.M. e GIP di Palermo avrebbero sottratto al Tribunale il potere di applicazione della custodia cautelare realizzando al tempo stesso la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e l'indebita interferenza in un dibattimento già in corso, attraverso una pesantissima intimidazione nei confronti di tutti coloro

che non sono stati ancora chiamati a deporre.

La competenza territoriale.

L'onorevole Dell'Utri sviluppa una questione già anticipata dall'odierno relatore alla Giunta.

Il binomio P.M.-GIP, con artificiosi ed acrobatici aggiornamenti delle norme processuali, sarebbe riuscito ad autoattribuirsi la competenza ad emettere la misura custodiale nei confronti dell'onorevole Dell'Utri investendosi indebitamente di un'abnorme competenza « *ad hominem* ».

La presunta connessione teleologica del reato di calunnia con il delitto di concorso in associazione mafiosa — per cui è in corso il processo innanzi al Tribunale di Palermo — posta dal Gip a sostegno della propria giurisdizione, risulterebbe destituita di qualsiasi fondamento.

La disciplina dell'istituto della connessione — ex articolo 12 c.p.p. — proprio perché interferente sulla competenza territoriale, è stata regolata dal legislatore in modo tassativo in ossequio al punto 14 della legge delega del nostro codice processuale (1) e al precetto costituzionale sancito dall'articolo 25 Cost., per cui « nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ».

Tra i reati contestati con la richiesta di non ci sarebbe alcuna connessione ed anzi la stessa è esclusa dall'inderogabile schema fissato dalla legge: è quindi assolutamente improponibile un assorbimento della competenza territoriale ex articolo 16 c.p.p., con la conseguente esigenza di individuare il giudice competente per ciascun singolo episodio, cui dovrebbero essere rimessi gli atti.

La tentata estorsione di cui al capo A), sebbene speciosamente contestata come commessa tra Trapani, Palermo e Milano tra il 1990 e il 1993, non risulta invece

(1) Disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente... ».

supportata da alcuna condotta materiale realizzata a Palermo (forse una involontaria ammissione di debolezza tecnica cui si è tentato di sopperire con una evidente mistificazione degli atti processuali). La fonte accusatoria ha narrato di fantomatiche richieste estorsive avanzate solo tra Trapani e Milano. Certo è che l'A.G. palermitana è incompetente non essendosi compiuta in quel territorio neanche una minima frazione del contegno a me imputato.

In ordine alla calunnia, « per la prima volta il Cirfeta riferisce quanto a sua conoscenza con una lettera che egli consegna il 24 Agosto 1997 a Personale del Servizio Centrale di Protezione perché sia inoltrata ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce... » (p. 188 ordinanza Gip Palermo). Posto che « la calunnia è reato formale e istantaneo che si consuma nel momento in cui viene presentata la denuncia all'Autorità giudiziaria ovvero ad autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire », e che « se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione... » (articolo 8 comma 3 c.p.p.), non si comprende da dove tragga origine la competenza palermitana, radicandosi la stessa nella circoscrizione del giudice avente giurisdizione nel luogo in cui Cirfeta consegnò la prima lettera agli uomini del Servizio Centrale di Protezione.

È scritto a p. 5 dell'ordinanza cautelare:

« ...L'episodio criminoso di cui al capo C) dell'epigrafe, per il quale il Pubblico Ministero ha richiesto l'emissione del provvedimento cautelare nei confronti del Dell'Utri, del Cirfeta e del Chiofalo, è connesso teleologicamente al delitto di concorso in associazione mafiosa, reato permanente, per il quale il primo è imputato davanti al Tribunale di Palermo, essendo stato commesso, in primo luogo, al fine di procurare al Dell'Utri l'impunità, attraverso l'inquinamento della genuinità delle fonti di prova ed in secondo luogo, al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra ed è proprio in forza di tale connessione che le indagini sono state condotte dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, alla quale le iniziali missive di contenuto calunnioso, risultano essere state

trasmesse dalle altre Autorità Giudiziarie alle quali erano state indirizzate.

Nel nostro ordinamento, peraltro, la connessione si atteggia come criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza, la cui operatività presuppone soltanto che il procedimento per il reato più grave, cui quello per cui si procede è connesso, non sia stato ancora definito con sentenza passata in giudicato cosicché sia ancora possibile ipotizzarne la riunione...

Ora nel caso in esame, seppure al momento i due procedimenti si trovano in fasi diverse, non solo non è possibile escludere una loro successiva riunione ma, al contrario, proprio per le ineludibili ragioni di connessione, tale riunione può essere invece fondatamente prevista... ».

L'errore compiuto dal GIP consiste nell'equiparazione dell'istituto della connessione con quello della riunione, aventi, invece, disciplina e presupposti contrastanti. La connessione è, come già sottolineato, criterio di attribuzione di competenza in ristrettissima deroga rispetto ai canoni stabiliti dagli artt. 8 e seguenti c.p.p.; la riunione — così come la separazione — è uno strumento attivabile solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale, e, quindi, al rinvio a giudizio, e rispondente solo a ragioni di economia processuale o di opportunità probatoria, ma non incidente sulla determinazione della competenza. Anche sul piano lessicale, mentre la connessione opera, ex articolo 12, tra « procedimenti », la riunione — ex articolo 17 — riguarda esclusivamente « processi », potendosi solo in questa fase stabilire in concreto il pregiudizio o meno alla rapida definizione delle stesse, causa ostativa alla concentrazione.

Ulteriore, e più importante, requisito per accedere alla riunione è, sempre secondo l'articolo 17, « la pendenza nello stesso stato e grado » dei processi, non potendosi ipotizzare, neanche concettualmente, l'accorpamento di un fatto già sottoposto al vaglio dibattimentale — con tutte le conseguenze in materia « strategica » e probatoria — con altra ancora in fase di indagine preliminare dallo sviluppo aleatorio (sia con riferimento all'esito, che al

rito). Una siffatta estensione dell'ambito applicativo dell'istituto in questione, oltre che collidente tecnicamente e logicamente con le norme che regolano il nostro processo, sarebbe pure contrastante con la tassativa disposizione stabilita dal ricordato punto 14) della legge delega per l'emanazione del nuovo codice, consentendo mutamenti del giudice competente oltre i rigidi schemi fissati dal legislatore, e in palese contrasto con il ricordato articolo 25 della Costituzione.

Logico corollario è che, proprio perché parametro originario di fissazione della competenza, la connessione non potrà, altresì, operare tra vicende processuali pendenti in fasi diverse (dovendosi altrimenti infierire l'aberrante possibilità della regressione di un processo in avanzata fase dibattimentale al Giudice per le Indagini Preliminari di altro Tribunale), allorquando il « processo » abbia ad oggetto reato meno grave rispetto ad altro « procedimento » cui si intenda « connetterlo », secondo quanto stabilito dall'articolo 16 c.p.p.

Ogni diversa interpretazione, oltre che contraria ai principi fissati nelle nostre norme procedurali, comporterebbe una grave compromissione del sistema, determinando una impasse esegetica non facilmente risolvibile. La stessa Suprema Corte si è espressa coerentemente con le evidenziate ragioni di ermeneutica processuale, fissando concetti corroboranti la presente impostazione:

« Nell'attuale sistema processuale la connessione, pur costituendo un criterio originario ed autonomo di determinazione della competenza, postula necessariamente, per la sua operatività, che i procedimenti da riunire si trovino nella medesima fase cognitiva ». Sez. I, sent. n. 6092 del 31-01-1996 (ud. del 27-11-1995), Pavan (rv 203555).

« Il principio, affermato sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, secondo il quale le norme sulla competenza per connessione sono operanti soltanto tra procedimenti pendenti nella medesima fase processuale, è valido anche con riferimento alla normativa dettata dagli artt. 12 cod. proc. pen. e segg., tanto più

che in questo la connessione è regolata in modo più restrittivo ». Sez. I, sent. n. 4444 del 21-11-1994 (ud. del 11-10-1994), Polverino (rv 199663).

« Nel vigente sistema processuale la pendenza di più procedimenti nel medesimo grado costituisce presupposto indispensabile per l'operatività del criterio di competenza fondato sulla connessione. (Fattispecie relativa ad asserita competenza per connessione dell'A.G. ordinaria — procedente per il delitto di concussione, ancora nella fase delle indagini preliminari — anche in ordine a delitto di truffa militare, già pervenuto al giudizio del giudice militare) ». Sez. I, sent. n. 2794 del 04-03-1998 (ud. del 29-01-1998), Presti (rv 210004).

La sentenza della Sez. I del 12/6/1997 citata dal Gip di Palermo, lungi dal corroborare quanto assunto nell'ordinanza restrittiva, regola tutt'altra situazione processuale, conformemente a quanto stabilito da Sez. VI, sent. n. 1318 del 13-02-1997 (ud. del 30-09-1996), Penna (rv 208177), ove si legge:

« In tema di competenza per connessione, la regola della "perpetuatio iurisdictionis" è stata confermata e anzi rafforzata dal nuovo codice di procedura penale, stante la natura di criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza riconosciuto al vincolo della connessione. Ne consegue che le vicende relative ai procedimenti connessi, già riuniti, come quella della loro separazione per la definizione anticipata di alcuni di essi, non interferiscono in alcun modo sulla competenza unitariamente determinatasi, con riferimento a tutte le reg Giudicande, al momento della "vocatio in iudicium". ».

Nel caso in cui, infatti, per vicende sopravvenute, procedimenti originariamente connessi siano stati successivamente separati (per accesso a riti alternativi di un imputato, per stralcio di una posizione, e così via) per il principio della *perpetuatio iurisdictionis* la competenza territoriale ormai stabilita in forza dell'articolo 16, non può subire variazioni per l'eventuale venir meno della iniziale

causa di connessione. Sicché è agevole ritenere che la massima riportata dal Gip sia riferita a un caso del tutto opposto a quello dell'onorevole Dell'Utri.

Non si colgono le controindicazioni, per l'accusa, all'adesione alla interpretazione qui sostenuta: la riverberazione del *thema probandum* scaturente dal reato di cui al capo C) sul processo in corso a Palermo — asseritamente esigente la concentrazione delle due vicende —, non impedirebbe ai PP.MM. di sottoporre alla valutazione del Tribunale le acquisite risultanze per confutare l'attendibilità del teste di difesa Cirfeta, avendo il legislatore previsto — con l'articolo 495 comma 2 c.p.p. — specifici strumenti di verifica, azionabili in qualunque momento del processo, non pregiudicando, dunque, il corso dell'accusa. *Rebus sic stantibus*, la ricerca della competenza palermitana di P.M. e Gip costituirebbe per l'onorevole Dell'Utri solo l'inequivocabile indizio di un ostinato disegno persecutorio.

Sulla questione relativa alla competenza territoriale non possiamo che convenire sulla memoria dell'onorevole Dell'Utri. Il reato di associazione di cui al capo « A » sarebbe stato commesso a Milano con le minacce di Dell'Utri, cui sarebbero seguite quelle di Vigna e di Buffa a Trapani ed infine quelle telefoniche di Dell'Utri da Milano, in occasione delle quali egli disse: « Io sono sempre in attesa, cosa intende fare? Ricordi che noi siciliani dobbiamo sempre mantenere la parola data ». Frase riportata in grassetto dal GIP per evidenziarne l'intento minaccioso ed intimidatorio (cfr. sommarie informazioni di Garraffa del 9/10/1997). La competenza per tale reato appare quindi del capoluogo lombardo ed il riferimento a Palermo in calce al capo di imputazione è privo di qualsiasi significato.

Il reato di calunnia aggravata di cui al capo « C » è stato commesso a Paliano (Frosinone) luogo in cui il Cirfeta fa le varie dichiarazioni trascritte nella ordinanza. Anche qui il riferimento a Palermo non ha davvero senso.

Anche in presenza della pretesa competenza di Palermo in riferimento al

reato di cui al capo « B » (reato « commesso in Palermo, Milano, Caracas oltre che in altre località del territorio nazionale ed estero »), occorre esaminare se lo stesso, certamente più grave rispetto a quelli di cui ai capi « A » e « C », attragga nella propria competenza anche questi ultimi.

Nella specie l'onorevole Dell'Utri è l'unico anello di collegamento tra i tre capi di imputazione, non essendovi altri coimputati dei medesimi reati. Si pone il problema se tale condizione sia sufficiente per determinare la competenza per connessione del capoluogo siciliano, non ricorrendo alcuno dei casi contemplati dall'articolo 12 c.p.p., sicché per quei due reati il GIP avrebbe dovuto provvedere ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'articolo 22 c.p.p., restituendo gli atti al Pubblico Ministero.

Per quanto riguarda i reati di cui ai capi « A » e « C », anche invocando il disposto di cui al comma 3-bis dell'articolo 51 c.p.p. secondo cui per determinati delitti le indagini preliminari sono attribuite all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, la competenza rimarrebbe sempre e comunque per il primo di essi su Milano e per il secondo su Roma (all'interno del cui distretto si trova Paliano) o eventualmente su Lecce o su Bari (capoluoghi dei rispettivi distretti) dove il Cirfeta inviò le varie missive-denunce.

Né ci si opponga che la questione della competenza territoriale non dovrebbe interessare questa Giunta essendo la stessa estranea alla nostra indagine.

Se la Procura di Palermo non era competente ad avviare le indagini ed a richiedere l'arresto dell'onorevole Dell'Utri poi disposta dal GIP, si potrebbe ipotizzare che quella Procura avrebbe sottratto il suddetto parlamentare al proprio giudice naturale, chiedendo e vedendo adottare nei suoi confronti un provvedimento restrittivo della libertà personale che altra Procura ed altro GIP, quelli sì competenti, non avrebbero forse richiesto e adottato.